

# ***Avv. Danilo Granata***

Corso L. Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100

Piazza del Popolo 18 – Roma (Rm) 00187

Email: [avv.danilogranata@gmail.com](mailto:avv.danilogranata@gmail.com) – pec: [danilogranata23@pec.it](mailto:danilogranata23@pec.it)

Cell: 3479632101

## **ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEDE DI ROMA**

### ***RICORSO***

**Nell'interesse di: Simona Castrucci,** [REDACTED]

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Granata, c.f.: GRNDNL93B01C588W e pec: danilogranata23@pec.it del Foro di Cosenza, giusta procura in calce al presente atto, con domicilio digitale eletto presso le seguenti pec: danilogranata23@pec.it; con espressa richiesta di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento ai suindicati indirizzi pec. Con indicazione di numero di telefono e fax: 0984.492288;

- *Ricorrente-*

### **contro**

**MINISTERO DELLA DIFESA**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 123/A;

**MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE (PERSOCIV) – 1° Reparto - 1^ Divisione - Ufficio Concorsi e Assunzioni**, in persona del Direttore Generale e del Dirigente dell'Ufficio pro tempore, con sede in Roma, Viale dell'Università n. 4,

**COMMISSIONE INTERMINISTERIALE RIPAM, ASSOCIAZIONE FORMEZ PA**, c.f.: 80048080636, in persona del l.r.p.t., con sede in Roma, Viale Marx 15 – 00137, tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12;

*Amministrazioni resistenti -*

### **nonchè contro**

**La Commissione esaminatrice di concorso**, in persona del Presidente p.t.,

*Altra resistente -*

### **e nei confronti di**

**Bruno Ladomorzi,**

*Controinteressati -*

### ***Per l'annullamento***

*previa sospensione degli effetti e previa adozione di ogni altra idonea misura cautelare, nella prossima Camera di consiglio che si chiede sin da ora di fissare:*

1. della **graduatoria finale di merito** del concorso pubblico per esami per il reclutamento di complessive 1.000 unità di personale non dirigenziale – Codice FT35 “Assistente ai Servizi di Supporto”, limitatamente alla posizione di parte ricorrente e per come pubblicata in data 09.03.2026 sul sito ministeriale nonché sul Portale InPA;
2. del **verbale n. 8** della Commissione d’esame del 23 febbraio 2026, nella parte in cui dà atto dell’applicazione al profilo FT35 del limite del 20% degli idonei;
3. degli **atti interni e pareri** richiamati nel medesimo verbale e nella nota DGPCIV del 5 febbraio 2026, nella parte in cui impongono l’applicazione della cd. “norma taglia-idonei” alle graduatorie del profilo FT35 approvate nel 2026;
4. della **graduatoria “lista punteggi”** del profilo FT35 (All. 8 – Lista punteggi) nella parte in cui non qualifica come “vincitore” o “idoneo” la ricorrente pur avendo egli superato la prova scritta con punti 22,2/30;
5. per quanto occorra, del bando di concorso del 18.7.2024, ove interpretato in senso lesivo per gli interessi di parte ricorrente;
6. di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi i provvedimenti di approvazione della graduatoria FT35 e di avvio delle assunzioni dei vincitori del medesimo profilo, in parte qua, gli esiti delle prove asincrone, le prove asincrone stessi e ogni altro atto che abbia comportato ad una dilatazione temporale del concorso .

### ***Con domanda di accertamento***

– del **diritto della ricorrente** ad essere incluso nella relativa graduatoria;

***Con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti, ognuna secondo quanto di competenza,***

alla rettifica della graduatoria FT35 e all’adozione di tutti gli atti necessari alla corretta formazione della graduatoria nei limiti degli interessi di parte ricorrente.

Con vittoria di competenze e spese difensive in distrazione.

### **Premessa in fatto**

Con decreto del 18 luglio 2024 la Direzione Generale per il Personale Civile del Ministero della Difesa indiceva un concorso pubblico a 1.000 posti, a tempo pieno e indeterminato, per il profilo di Assistente tecnico – Area Assistenti – con articolazione in diversi codici, tra cui il Codice FT35 – Assistente ai servizi di supporto, per n. 100 posti.

Per il profilo FT35 la prova scritta si è svolta il 10 ottobre 2025 presso la Nuova Fiera di Roma; in successivo avviso del 13 ottobre 2025 sono stati resi noti esiti e termini per i titoli; per il medesimo profilo è stata inoltre calendarizzata una “prova scritta asincrona” in data 20 febbraio 2026, riservata a candidate impossibilitate per gravidanza/allattamento, con convocazione presso la stessa sede.

La Commissione FT35, nella seduta del 23 febbraio 2026 (Verbale n. 8), prendeva atto che avevano superato la soglia 222 candidati, riteneva applicabile al profilo FT35 il limite del 20% agli idonei ex art. 35, comma 5-ter, d.lgs. 165/2001, e, in applicazione delle indicazioni DGPCIV del 5 febbraio 2026, formava la graduatoria con 100 vincitori e soli 20 idonei (posizioni 101-120).

La graduatoria FT35 veniva approvata e pubblicata con 100 vincitori e 20 idonei, come risulta dall’estratto ufficiale e dalla comunicazione sul Portale inPA in data 10 marzo 2026. Per altri profili dello stesso bando (es. FT48, FT49, FT51, FT52, FT54) le graduatorie finali sono state approvate entro il 31 dicembre 2025 e pubblicate il 12 febbraio 2026, sfuggendo all’applicazione della “taglia idonei”, come da comunicazioni ufficiali sul Portale inPA.

La diversa tempistica del profilo FT35 è dipesa dall’effettuazione della prova asincrona del 20 febbraio 2026 e dal conseguente differimento delle operazioni. In particolare, per il detto profilo, Formez PA ha organizzato una **prova scritta asincrona** in data 20.2.2026, riservata alle candidate che, per gravidanza/allattamento, non avevano potuto partecipare alle prove del 9-10.10.2025.

Una scelta “ambigua” quella della P.a. di “far recuperare” le dette prove a febbraio 2026 piuttosto che entro dicembre 2025 e ciò in difetto di alcuna motivazione logica. E ad ogni modo considerato l’evento “peculiare”, la P.a. avrebbe ben potuto non far “gravare” sulle spalle dei concorsisti le dette prove asincrone, così come accaduto in altri casi. A titolo

esemplificativo, si pensi che per un concorso dell’Agenzia delle Entrate per 250 funzionari tecnici, relativamente ai 15 posti per la Direzione regionale Sicilia, la graduatoria per 14 vincitori è stata pubblicata il 25.11.2025, congelando una posizione in attesa della prova asincrona ex art. 7, co. 7, d.P.R. 487/1994, senza applicare alcun “taglia-idonei”.

La Sig.ra Castrucci ha sostenuto la prova scritta del 10 ottobre 2025, conseguendo l’esito “SUPERATA” con punteggio 22,2/30, superiore alla soglia di idoneità di 21/30. Ciononostante, per effetto dell’applicazione del tetto del 20% agli idonei, la ricorrente non risulta inserita nella parte “idonei” della graduatoria finale FT35, attestata fino al punteggio minimo di 22,3/30 in posizione n. 120

Nel caso FT35, invece, il Ministero della Difesa non ha pubblicato una graduatoria provvisoria entro il 31.12.2025, né ha congelato posti per le candidate della prova asincrona, preferendo differire la graduatoria al 2026, con conseguente applicazione del limite del 20% degli idonei e compressione delle riserve.

Pertanto, alla ricorrente non resta che avanzare il presente gravame per i seguenti motivi di

### **Diritto**

- **violazione e/o falsa applicazione dell’art. 35, co. 5-ter, d.lgs. 165/2001;**
- **violazione del principio “tempus regit actum”.**
- **violazione dell’art. 4, co. 9, d.l. 25/2025 conv. L. 69/2025;**
- **violazione dei principi di eguaglianza, ragionevolezza e legittimo affidamento;**
- **disparità di trattamento rispetto agli altri profili del medesimo bando;**
- **violazione della *lex specialis*;**
- **violazione del buon andamento ex art. 97 Cost.;**
- **eccesso di potere. Irragionevolezza, illogicità;**
- **difetto di istruttoria;**
- **violazione del principio di uguaglianza;**
- **ingiustizia grave e manifesta.**

L’art. 35, co. 5-ter, d.lgs. 165/2001, come modificato dal d.l. 44/2023 conv. L. 74/2023 e successivamente dall’art. 28-ter del d.l. 75/2023 conv. L. 112/2023, ha introdotto il cd.

“**taglia-idonei**”, prevedendo che nei concorsi pubblici sono considerati idonei solo i candidati collocati, dopo l’ultimo vincitore, in numero non superiore al 20% dei posti messi a concorso. Tale disciplina è stata poi coordinata dalla normativa successiva, che ha limitato l’applicabilità del tetto ai concorsi banditi successivamente a determinate date, secondo il principio *tempus regit actum*, e ha escluso l’applicazione del limite alle graduatorie approvate 2024-2025 e ai concorsi banditi nel 2025.

Il T.A.R. Lazio ha affermato che la disciplina del “taglia-idonei” **non si applica retroattivamente** ai concorsi banditi prima dell’entrata in vigore della L. 112/2023 e che, anche qualora la graduatoria venga approvata successivamente, occorre applicare la normativa vigente alla data del bando, non potendo le norme sopravvenute alterare le regole del gioco senza specifica previsione transitoria (cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. II ter, Sent., (data ud. 19/03/2024) 02/04/2024, n. 6362).

Nel caso di specie:

- il concorso FT35 è stato bandito con decreto del 18.7.2024, cioè dopo l’introduzione del “taglia-idonei” ma **prima** degli interventi di coordinamento intertemporale e dell’art. 4, co. 9, d.l. 25/2025 che esclude il tetto per graduatorie approvate nel 2024-2025 e concorsi banditi nel 2025;
- la prova scritta si è svolta il 10.10.2025, con bando che fissava la soglia di superamento a 21/30, senza alcun richiamo esplicito alla riduzione degli idonei al 20%;
- per altri profili del medesimo bando, le graduatorie sono state approvate entro il 31.12.2025, senza applicare il “taglia-idonei”, dichiarando idonei tutti coloro che avevano superato la soglia di 21/30 (circostanza allegata).

**L’Amministrazione, invece, ha deciso di rinviare la formazione della graduatoria FT35 al 2026, anche per attendere la prova asincrona del 20.2.2026, e ha così ritenuto di poter applicare il tetto del 20% degli idonei ai soli candidati FT35, limitando gli idonei a 20 su 100 posti.**

Tale scelta però si pone in contrasto con il principio giurisprudenziale secondo cui i concorsi vanno espletati integralmente secondo la normativa vigente alla data del bando, non potendo le norme sopravvenute alterare unilateralmente la posizione dei concorrenti (cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. I quater, Sent., (data ud. 21/01/2025) 07/03/2025, n. 4907); determina una **disparità di trattamento** evidente tra i candidati FT35 e quelli degli altri profili del medesimo bando, che hanno goduto del regime più favorevole (assenza di tetto) solo perché le loro graduatorie sono state approvate entro il 31.12.2025, senza che ciò

dipendesse da condotte dei candidati ma da sole scelte organizzative della P.A.; incide irragionevolmente sulle aspettative dei candidati FT35, riducendo drasticamente il bacino degli idonei sui quali far valere la riserva.

La violazione è accentuata dal fatto che la DGPCIV, con nota del 5.2.2026, ha sollecitato espressamente l'applicazione della "taglia-idonei" alle graduatorie non approvate entro il 31.12.2025, determinando di fatto un'applicazione **a posteriori** di un limite numerico non previsto né dal bando né dalla disciplina vigente al momento dell'indizione, in contrasto con i richiamati principi di irretroattività e di tutela dell'affidamento.

Ne deriva che l'applicazione del tetto del 20% agli idonei FT35 si appalesa **illegittima e discriminatoria** e deve essere disapplicata, con conseguente necessità di ricostituire la graduatoria FT35 dichiarando idonea la ricorrente.

\*

L'art. 7 del bando stabilisce che la Commissione "*stilerà, per ciascun codice concorso, la graduatoria di merito, sulla base del punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova scritta*", mentre l'art. 8 disciplina preferenze e precedenza secondo l'art. 5 d.P.R. 487/1994. L'art. 9 prevede che le graduatorie finali saranno approvate e pubblicate sul sito del Ministero della Difesa, con indicazione dei vincitori e applicazione delle riserve di legge.

La *lex specialis*, letta in combinato disposto con l'art. 13 (norme di salvaguardia), impone all'Amministrazione di formare le graduatorie **sulla base dei punteggi e dei titoli di riserva e preferenza**, in applicazione delle normative vigenti nel minor tempo ragionevolmente possibile, senza adottare soluzioni organizzative che aggravino ingiustificatamente la posizione dei candidati.

Nel caso di specie, la Commissione FT35 e la Direzione hanno scelto di differire la pubblicazione della graduatoria FT35 al 9-10.3.2026, per includere gli esiti della prova asincrona del 20.2.2026; di non adottare la soluzione, già sperimentata in altri concorsi (Agenzia Entrate 250 FT Sicilia), di pubblicare una graduatoria parziale entro il 31.12.2025, congelando una o più posizioni per i candidati della prova asincrona; di utilizzare tale differimento per applicare al profilo FT35 la nuova interpretazione restrittiva dell'art. 35, co. 5-ter, riducendo gli idonei al 20% e comprimendo conseguentemente le riserve, con sacrificio dei riservisti come il ricorrente.

Tale opzione organizzativa **non era imposta** da alcuna norma: l'art. 7 d.P.R. 487/1994 consente lo svolgimento di prove asincrone con possibilità di congelare posti e pubblicare graduatorie parziali, come dimostra il precedente dell'Agenzia Entrate (una posizione

congelata in attesa di prova asincrona, graduatoria per i primi 14 vincitori tempestivamente pubblicata);

La scelta risulta **più lesiva** per i concorrenti, rispetto alla soluzione alternativa del congelamento di posti, in violazione del principio di “minimum ledere” che deve guidare la P.A. nella scelta tra più opzioni ugualmente legittime, e inoltre non è stata in alcun modo motivata nei verbali né nella nota DGPCIV, che si limita a richiamare il nuovo tetto del 20% e a constatare l’applicazione delle riserve all’interno di tale tetto.

La giurisprudenza ha chiarito che le scelte temporali e organizzative dell’Amministrazione nelle procedure concorsuali sono sindacabili quando incidono irragionevolmente sulla par condicio e sul legittimo affidamento dei concorrenti e quando non sono sorrette da adeguata motivazione, soprattutto se esistono soluzioni alternative meno lesive (Tar Lazio Roma sent. 4057/2026).

Nel caso concreto, la decisione di:

- attendere la prova asincrona per oltre un mese (fino al 20.2.2026);
- approvare la graduatoria FT35 solo il 10.3.2026;
- applicare proprio per tale ritardo un regime più restrittivo (taglia-idonei) che non è stato applicato ad alcuni altri profili del medesimo bando;

si traduce in una **sviata applicazione del potere organizzativo**, finalizzata di fatto a ridurre la platea degli idonei e a limitare l’efficacia delle riserve di legge, in violazione della lex specialis e dei principi di uguaglianza, buon andamento e ragionevolezza.

- **Violazione del principio di par condicio concorsorum e di uguaglianza (art. 3 Cost.);**
- **disparità di trattamento tra candidati ;**
- **eccesso di potere per ingiustizia manifesta.**

Il principio di par condicio implica che tutti i concorrenti di un medesimo concorso siano sottoposti a regole procedurali e sostanziali **omogenee**, non potendo l’Amministrazione introdurre differenze di trattamento non giustificate da peculiari esigenze di interesse pubblico.

Nel caso in esame, la ricorrente subisce una disparità di trattamento: a) **rispetto ad altri profili** del concorso MD 1.000 Assistenti Tecnici, le cui graduatorie sono state approvate entro il 31.12.2025, senza applicazione del “taglia-idonei” e con

proclamazione di tutti gli idonei che avevano superato la soglia (si allegano a titolo esemplificativo 4 graduatorie FT 48, 51, 52, 54).

Nel caso di specie, il bando è del 18 luglio 2024 ed è bando “unico” che disciplina unitariamente i profili e le regole di gara (composizione della graduatoria sulla base del punteggio della prova, soglia 21/30, dichiarazione dei vincitori in numero pari ai posti; nulle previsioni sulla riduzione degli idonei).

Per più profili dello stesso bando le graduatorie risultano approvate entro il 31 dicembre 2025 senza applicazione della “taglia idonei”. L’applicazione successiva del limite del 20% al solo profilo FT35, per effetto della mera scansione temporale delle prove asincrone e del differimento della pubblicazione al 2026, viola la regola di diritto intertemporale richiamata, non essendo predicabile un “*mutamento delle regole del gioco*” a valle delle prove per una sola articolazione del bando. La censura è corroborata dal principio costante per cui, in difetto di espressa previsione legislativa, le norme sopravvenute non alterano le regole della procedura già fissate dal bando, che costituisce l’autovincolo della P.A. (cfr., per il principio di self-binding del bando, T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 12 novembre 2014, n. 11337).

Nel medesimo bando unico del 18 luglio 2024, più profili hanno visto la graduatoria approvata entro il 31 dicembre 2025, senza tagli agli idonei. Per il profilo FT35, viceversa, la Commissione – prendendo atto della prova asincrona del 20 febbraio 2026 – ha differito l’approvazione al marzo 2026 e, solo per questo profilo, ha fatto applicazione del tetto del 20% agli idonei. L’effetto è quello di introdurre un trattamento diseguale, non giustificato da alcuna ragione normativa, in danno dei soli candidati FT35. Tale opzione è in contrasto tanto con la *ratio* della menzionata norma intertemporale (che tende a neutralizzare il “taglia idonei” per le graduatorie 2024-2025 e per i concorsi banditi nel 2025), quanto con l’assetto del bando unico.

In ogni caso, la scelta organizzativa di differire la graduatoria FT35 al 2026 per attendere la prova asincrona, ove non accompagnata dall’adozione della soluzione meno lesiva (pubblicazione della graduatoria provvisoria con “congelamento” di posizioni per le candidate della prova asincrona), ha comportato un pregiudizio selettivo ed irragionevole per i soli candidati FT35: applicazione della “taglia idonei” al loro profilo, esenzione per gli altri. La giurisprudenza richiama il dovere di assicurare la contestualità e l’omogeneità delle prove ai fini della par condicio, sottolineando come deroghe organizzative non

possano comprimere le garanzie di imparzialità e di eguaglianza tra i concorrenti (Consiglio di Stato, Sez. III, 26 settembre 2022, n. 8302). Nello stesso senso, è principio consolidato che il bando, in quanto autovincolo, impone all'Amministrazione il rispetto uniforme delle regole per tutti i partecipanti alla medesima procedura, non potendo introdurre, a valle, discipline difformi e penalizzanti per singoli profili o platee di candidati (T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 12 novembre 2014, n. 11337).

Nel caso di specie, la par condicio è stata violata: i candidati FT35 subiscono l'effetto del tetto del 20% agli idonei per la sola ragione della tempistica imposta dalle prove asincrone, mentre gli omologhi candidati degli altri profili – del medesimo bando – sono stati esentati, perché la loro graduatoria è stata approvata prima del 31 dicembre 2025. La disparità è manifesta ed è priva di adeguata motivazione nei verbali; integra eccesso di potere per illogicità e sviamento, avuto riguardo alla finalità propria del bando unico.

La *lex specialis* stabilisce: criteri di svolgimento della prova scritta, soglia di superamento (21/30), formazione della graduatoria di merito per ciascun profilo, individuazione dei vincitori in numero pari ai posti messi a bando; nulla dispone in ordine alla riduzione degli idonei al 20% né prevede un rinvio dinamico a sopravvenienze peggiorative a procedimento in corso. L'Amministrazione, autodisciplinatasi, era tenuta a portare a compimento la procedura secondo le regole uniformi del bando; se ed in quanto la necessità di assicurare prove asincrone imponeva un differimento, l'opzione meno lesiva era la pubblicazione di graduatorie provvisorie e il “congelamento” di posizioni in attesa della seduta asincrona, soluzione coerente con il quadro normativo concorsuale e con l'assetto organizzativo ordinario delle procedure (articolazione per sedute, pubblicazione esiti, formazione graduatoria al termine delle prove), evitando differenze irragionevoli tra profili dello stesso bando. L'opposta soluzione, adottata per FT35, ha prodotto un aggravio ingiustificato in danno dei partecipanti a quel profilo, traducendosi in una compressione *ex post* della fascia degli idonei. La giurisprudenza tutela in simili evenienze l'affidamento dei candidati e la coerenza dell'azione amministrativa rispetto all'autovincolo del bando (T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 12 novembre 2014, n. 11337).

La norma positiva chiarisce che il limite del 20% agli idonei si applica “sulla graduatoria risultante” dopo l'applicazione dei titoli e delle preferenze; ed è comunque inserita in un preciso contesto di pubblicazione trasparente e contestuale delle graduatorie parziali e finali sul Portale del reclutamento. Al di là dell'operatività intertemporale, nel caso FT35

l'applicazione del tetto è stata disposta a valle di un differimento organizzativo e per il solo profilo interessato alle prove asincrone, frustrando, per i soli FT35, il canone di uniformità di trattamento dettato dallo stesso art. 35, co. 5-quater, e dalla disciplina attuativa centrata sul Portale inPA. Anche sotto questo profilo, l'applicazione selettiva del tetto agli idonei risulta incoerente rispetto allo schema normativo e alla prassi adottata per gli altri profili del medesimo bando.

### **Istanza cautelare collegiale**

Sul fumus valga quanto sinora dedotto.

Sotto il profilo del periculum in mora, si osservi che la ricorrente ha già superato la prova scritta del concorso FT35, conseguendo il punteggio di 22,2/30, superiore alla soglia di 21/30 prevista dal bando, ma è stata esclusa dalla graduatoria dei vincitori e degli idonei unicamente per effetto della scelta dell'Amministrazione di applicare al solo profilo FT35 la cd. "taglia-idonei". In assenza di una misura cautelare dunque il bene della vita rischia di essere definitivamente consumato, poichè l'Amministrazione sta procedendo alla chiamata e all'assunzione dei 100 vincitori del profilo FT35 in base alla graduatoria impugnata. Una volta esaurita la capienza dei posti e consolidati i rapporti di lavoro con i vincitori, la successiva inclusione della ricorrente – pure in caso di accoglimento nel merito – risulterebbe estremamente difficoltosa, se non di fatto irrealizzabile, con evidenti complicazioni organizzative e maggior onere di ripristino per la P.A.

Il danno è grave e non integralmente risarcibile per equivalente considerato che l'accesso al pubblico impiego mediante concorso rappresenta un'occasione professionale non fungibile, specie per un giovane candidato che ha calibrato il proprio percorso di studio e di vita lavorativa su questa procedura. La perdita del posto determina un pregiudizio che non può essere compensato dal solo risarcimento per equivalente, sia in termini di carriera che di stabilità occupazionale, sia in termini di compressione di una posizione giuridica soggettiva quale di quella di "idoneo".

L'inerzia cautelare renderebbe eccessivamente gravoso il ripristino in integrum. Invero, se la ricorrente dovesse attendere la definizione del giudizio di merito a graduatoria ormai completamente utilizzata, l'Amministrazione si troverebbe di fronte all'alternativa tra:

- rimuovere in autotutela posizioni di candidati già assunti, con evidente impatto sui terzi;

- oppure riconoscere tardivamente il diritto della ricorrente in via meramente risarcitoria, svuotando di contenuto la stessa tutela giurisdizionale.

Il bilanciamento degli interessi è nettamente favorevole alla tutela immediata della posizione della ricorrente. L'eventuale sospensione parziale degli effetti della graduatoria o l'inserimento della ricorrente "con riserva" in graduatoria determinerebbero un pregiudizio nullo o comunque contenuto per l'Amministrazione, che conserva ampia discrezionalità organizzativa e può gestire una sola posizione in più o in diversa collocazione senza alcuna compromissione del servizio. Al contrario, l'assenza di tutela cautelare esporrebbe la ricorrente al rischio concreto di vedersi definitivamente preclusa la possibilità di essere assunta.

Alla luce di quanto esposto, la mancata concessione di una misura cautelare renderebbe meramente teorica la tutela giurisdizionale invocata, giacché il successivo eventuale accoglimento nel merito non sarebbe più idoneo a garantire il concreto conseguimento del posto di lavoro oggetto della presente procedura.

Si insiste pertanto perché il Collegio, valutato il fumus già illustrato in ricorso e il descritto periculum in mora, voglia adottare una misura cautelare idonea a preservare, nelle forme ritenute più opportune (sospensione degli effetti della graduatoria in parte qua, inserimento con riserva della ricorrente in graduatoria o blocco delle assunzioni e/o dello scorrimento nei limiti strettamente necessari), l'utilità finale del giudizio.

La misura cautelare si presenta proporzionata e idonea a prevenire il rischio che il completamento delle assunzioni renda eccessivamente gravoso o addirittura impossibile il ripristino in integrum della situazione soggettiva della ricorrente, in caso di accoglimento del ricorso nel merito.

### **Richieste istruttorie**

Si chiede fin d'ora, ove ritenuto necessario, di ordinare all'Amministrazione resistente il deposito integrale:

- dei verbali della Commissione FT35, con particolare riguardo al Verbale n. 8 del 23 febbraio 2026 che applica la "taglia idonei", nonché di ogni nota o direttiva interna (inclusa la nota DGPCIV del 5 febbraio 2026) richiamata dalla Commissione;

- del prospetto comparativo dei profili del medesimo bando con indicazione delle date di approvazione delle graduatorie finali e della eventuale applicazione del tetto agli idonei;
- degli atti organizzativi e degli avvisi relativi alla prova asincrona FT35 del 20 febbraio 2026, per la verifica delle ragioni del differimento e della possibilità di adozione di soluzioni alternative meno lesive.

In via istruttoria si richiama la costante prassi del G.A. di acquisire i verbali e gli atti della Commissione ai fini del sindacato sulla legittimità della sequenza procedimentale, specie in presenza di censure che attengono all'eguaglianza di trattamento e alla corretta applicazione delle norme concorsuali

### **ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Qualora, Codesto Organo giudicante non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online delle P.A. resistenti, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati, sicchè la P.a. ha reso pubblica solo la graduatoria dei vincitori e peraltro indicando solo nom e cognome dei concorsisti, rendendo di fatto impossibile individuarli. In ogni caso si è richiesta via pec l'indicazione dei controinteressati alla P.a. (cfr. doc. in atti); istanza, ad oggi, inevasa.

### **Conclusioni**

Per tutti i motivi che precedono,

*si chiede*

al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma, adito come in epigrafe, di voler:

1. **In via istruttoria**, disporre gli incumbenti di cui sopra se ritenuti necessari ai fini della decisione, e/o autorizzare la notifica per pubblici proclami nelle forme ritenute più adeguate, qualora necessaria;
2. **In via cautelare**, accogliere l'istanza cautelare come sopra formulata, sospendendo l'efficacia della graduatoria FT35 in parte qua e disponendo l'inserimento della ricorrente con riserva tra gli idonei del profilo FT35.
3. **Nel merito**,

- accogliere il presente ricorso, annullando la graduatoria finale FT35 e il Verbale n. 8 della Commissione, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, nella parte in cui:
    - non riconoscono al ricorrente il titolo di riserva SCU;
    - applicano il limite del 20% agli idonei FT35;
  - accertare conseguentemente il diritto della ricorrente ad essere inclusa in graduatoria;
  - e, nel contempo, accertare l'illegittimità dell'applicazione della "taglia-idonei" al concorso bandito nel 2024 e il diritto della ricorrente ad essere comunque inserita nella graduatoria degli idonei, oltre il limite del 20%.
4. **Per l'effetto**, ordinare all'Amministrazione resistente:
- di **rettificare la graduatoria FT35**, ricollocando la ricorrente tra gli idonei;
5. **Con vittoria di spese, diritti e onorari** del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.

*Si dichiara che sicchè la presente controversia riguarda l'accesso al pubblico impiego, è dovuto il contributo unificato di E. 325,00.*

*Produzione giusta indice.*

Roma/Cosenza, 29.04.2026

Avv. Danilo Granata